



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 241 del 15/05/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2022

.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 31 marzo 2023, di nomina del responsabile dell'Area Affari Generali ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27 aprile 2023, di approvazione del PEG per l'anno 2023;

PREMESSO:

- che nell'anno 2022 sono stati rogati dal Segretario Comunale due contratti e che sono stati incassati i relativi importi per i diritti di rogito per un totale di € 2.772,33;
- che bisogna procedere alla liquidazione dei diritti di rogito per l'anno 2022 dovuti al Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante;
- che i diritti di rogito hanno natura retributiva, come espressamente contemplato dall'art. 37 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001;

DATO ATTO che la materia dei diritti di rogito del Segretario Comunale, fino alla conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, nella Legge n. 114/2014, era regolata:

- dall'art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 che accordava agli Enti Locali la percentuale del 90% (novanta per cento) delle entrate provenienti dai diritti di rogito ed assegnava il restante 10% (dieci per cento) al Ministero dell'Interno per la costituzione del Fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312 che attribuiva ai Segretari Comunali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962 il 75% (settantacinque per cento) della quota del 90% dei diritti di rogito spettante agli Enti Locali fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

CONSTATATO che l'art. 10 del citato D.L. 24.06.2014, n. 90, intervenendo sulla materia dei diritti di rogito ha modificato in modo significativo i criteri e le modalità di attribuzione ai Segretari Comunali degli emolumenti in parola al fine di assicurare all'Ente Locale maggiori entrate. In particolare, il citato art. 10 del D.L. 24.06.2014 n. 90:

- ha sostituito il testo del sopra citato art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 con il seguente "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- ha abrogato il sopra citato art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312; C) ha statuito testualmente al comma 2 bis che: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 8 Giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

PRESO ATTO, pertanto, che a seguito della riforma del 2014 - nei termini sopra riassunti - i diritti di rogito riscossi rimangono integralmente ai Comuni, mentre al Ministero dell'Interno non viene più attribuita la quota del 10% (dieci per cento);

CONSTATATO che per effetto del richiamato art. 10 del Decreto Legge n. 90/2014 i diritti di rogito sono attribuiti al 100% al Segretario Comunale, fino a concorrenza del quinto del proprio stipendio teorico annuo in godimento nell'anno di riferimento;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 18/SEZAUT/2018/QMIG depositata in data 30.07.2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell'art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

DATO ATTO che il Comune di Malnate è un ente privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale, così come il Comune di Casciago, Comune con il quale è in essere convenzione di segreteria associata;

PRESO ATTO:

- che i diritti di rogito hanno natura retributiva e, pertanto, l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016);
- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la parte di propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

VERIFICATA la correttezza dell'ammontare dell'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Malnate nell'anno 2022, pari a € 2.772,33;

RITENUTO:

- di dover effettuare la liquidazione al Segretario Comunale della somma spettante per diritti di rogito per l'anno 2022 pari a € 2.772,33 dando atto che l'importo da liquidare al Segretario Comunale rientra nei limiti del quinto della retribuzione spettante;
- di definire, a carico del Comune di Malnate, in € 659,81 l'importo relativo alla quota ex Inpdap di propria competenza, e in € 235,65 l'Irap da versare;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di contabilità, il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 183, il bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 residui passivi;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30.07.2018, in materia di diritti di rogito spettanti ai segretari comunali di fascia A e B, negli enti privi di figure dirigenziali.
- 2) **DI LIQUIDARE** in favore del Segretario Generale titolare della Segreteria del Comune di Malnate, la somma di € 2.772,33 a titolo di diritti di rogito relativi all'anno 2022.
- 3) **DI DARE ATTO** che l'importo a carico del Comune di Malnate relativo all'Irap è pari a € 235,65 e che l'importo relativo alla quota ex Inpdap è pari a € 659,81.
- 4) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
- 5) **DI DARE ATTO** che:
 - la somma di € 2.772,33 trova imputazione per € 2.239,36 al capitolo 28 imp. n. 1349/2022 e per € 532,97 al capitolo 11 sub n. 98/2023;
 - la somma pari a € 659,81 relativa all'ex Inpdap a carico del Comune trova imputazione al capitolo 12 imp. n. 1350/2022;
 - la somma pari a € 235,65 relativa all'Irap a carico del Comune trova imputazione al capitolo 35 imp. n. 1351/2022.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**